

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Le tassazioni differenziate dell'articolo 47 bis: controllo e assenza di controllo**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### **LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST: COSA CAMBIA CON LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 47 bis Tuir](#) prevede un regime differenziato per evidenziare la **natura paradisiaca** del **dividendo**, a seconda che il socio **detenga o meno una partecipazione di controllo**.

Infatti, in **ipotesi di controllo**, si ha riguardo al **livello effettivo di tassazione** subito dalla società estera, mentre, in ipotesi di **assenza di controllo**, si considera il **livello nominale di tassazione** previsto nello Stato Estero.

Va segnalato come il controllo cui fa riferimento la norma è quello dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#), a mente del quale "si considerano **soggetti controllati** non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica **almeno una delle seguenti condizioni**:

a) sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), da parte di un soggetto di cui al comma 1;

b) **oltre il 50 per cento della partecipazione** ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante **una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.** o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1".

Il controllo, pertanto, è inteso come unione della definizione data dall'[articolo 2359 cod. civ.](#) e come **partecipazione agli utili**.

Il criterio della **tassazione effettiva** rappresenta il modo concettualmente più **corretto** per individuare la **natura paradisiaca della società estera**; tuttavia il criterio non può essere utilizzato in assenza di controllo, atteso che il socio potrebbe non essere **titolato ad acquisire le informazioni necessarie** per calcolare la tassazione effettiva. Di qui la soluzione della

**tassazione nominale**, che appare **più agevole da individuare** in quanto si basa su **analisi astratte** che prescindono dalla situazione effettiva della società.

L'[articolo 47 bis Tuir](#) è stato richiamato dalla **lett. g sexies** dell'[articolo 44 Tuir](#) in tema di **tassazione dei redditi del trust opaco paradisiaco**. La **bozza di circolare** diramata lo scorso **11 agosto**, destinata alla pubblica discussione tra gli operatori, si è orientata verso la tesi della **tassazione nominale**.

L'approccio appare **assolutamente condivisibile**, atteso che non è possibile ipotizzare il controllo del trust da parte del beneficiario ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#).

L'Agenzia ha tralasciato, correttamente, anche l'ipotesi del **controllo della maggioranza degli utili** e si è giustamente indirizzata verso la tesi secondo cui, dell'[articolo 47 bis Tuir](#), dobbiamo considerare la casistica dell'assenza del controllo che, come noto, fa riferimento alla **tassazione nominale**.

La conclusione cui si giunge è che, in ipotesi di **trust opaco extracomunitario** e non localizzato nei Paesi dello spazio economico europeo che scambiano informazioni, **il Trust sarà considerato paradisiaco se il livello impositivo nominale di tassazione** previsto nello Stato estero è **inferiore al 50%** di quello italiano, ossia del **24% in via ordinaria** oppure del **26% nel caso in cui il trust sia un ente non commerciale** che investe esclusivamente in attività finanziarie.

Tralasciando questo ultimo caso, che non è scevro da profili di incertezza, e limitandoci al caso generale dell'res, dobbiamo rilevare come l'analisi si complichii nel caso di **tassazione del trust con aliquote progressive per scaglioni** o nel caso in cui il trust consegua dei **proventi soggetti ad un regime speciale**.

Al riguardo, si potrebbero richiamare i **chiarimenti dati dall'Agenzia nella circolare 35/E/2016** diramati in tema di disciplina CFC dove si segnalava di gestire le aliquote progressive ipotizzando di effettuare i conteggi sul **reddito convenzionale di un milione**.

In tema di **regime speciale** la [circolare 35/E/2016](#) aveva anticipato di fatto le previsioni dell'[articolo 47 bis Tuir](#), prevedendo che si deve valutare il regime prevalente in termini di proventi.

Vi è da chiedersi se questi chiarimenti possano essere utilizzati anche in relazione al Trust.

Ma vi è di più. Ben potrebbe accadere che il **trust estero sia qualificabile come paradisiaco ed opaco** ai fini della **disciplina italiana**, in quanto i **beneficiari dei frutti non vantano un diritto soggettivo** alla percezione, ma che invece sia **tassato** nel Paese estero come un **trust trasparente**.

Come ci si comporta in questi casi? Possiamo affermare che il trust trasparente, essendo

escluso da tassazione diventa **automaticamente paradisiaco** o possiamo valorizzare la tassazione dei beneficiari?

Sul punto la [circolare 35/E/2016](#) era silente. In questo caso potremmo scomodare la **bozza di circolare CFC diramata lo scorso 5 luglio**. In quell'occasione è stato proposto di **valorizzare la tassazione dei soci**. La **conclusione**, anche se la disciplina CFC considera la tassazione effettiva e non quella nominale, potrebbe essere **considerata anche per il nostro caso**.

Nel caso del **trust** rimane però un grosso problema, sul quale la bozza di circolare non si sofferma, ossia il fatto che, mentre ci si può attendere che un **socio di controllo** possa pretendere dalla sua società le **informazioni** di cui necessita, è assolutamente **improbabile** che il **beneficiario di un trust estero** sia in grado, con la stessa facilità, di **acquisire le informazioni** richieste dalla norma per valutare la corretta tassazione.

La **bozza di circolare** contiene un passaggio ove si legge che: *“Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”*.

È oltremodo difficile ipotizzare di **imporre un adempimento** del genere al trustee estero, se questo non è previsto da altre fonti come, ad esempio, dall'atto di trust.

È pur vero che il **criterio della tassazione nominale** in luogo di quella **effettiva** è prevista proprio per consentire più agevolmente a chi non ha poteri di controllo di **acquisire le informazioni necessarie**; tuttavia non si può trascurare il fatto che l'acquisizione di queste informazioni potrebbe essere comunque **difficoltosa** in mancanza di una **collaborazione del trustee**.